

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3435-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per il quale il Governo chiede l'autorizzazione a procedere alla ratifica rientra pienamente nella tipicità di quegli atti internazionali che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno stipulato con diversi Stati, anche dell'area latino-americana, allo scopo di incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte. Sono pertanto ricompresi nel testo dell'Accordo la definizione del concetto di investimento, la disciplina dei casi di nazionalizzazione o esproprio, il regime di trasferimento dei capitali e degli utili, le procedure di soluzione delle controversie e i sistemi di risarcimento per perdite dovute a eventi eccezionali.

Le ragioni che militano a favore della ratifica stanno principalmente nella considerazione che l'Accordo, dal quale non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura agli operatori italiani il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale e garantisce la libertà di trasferimento dei capitali, rappresentando così un elemento di stimolo al flusso di investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese latino-americano.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambe le Parti contraenti attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può

avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. In particolare, da parte nicaraguense ci si attende un significativo trasferimento di *know how* tecnico e manageriale italiano, con conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo locale e creazione di nuova occupazione; l'effetto moltiplicatore che dovrebbe determinarsi sugli investimenti contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà la dinamica concorrenziale.

Per quanto riguarda invece l'Italia, il quadro di maggiore certezza giuridica realizzato grazie all'Accordo favorirà gli investimenti nello Stato centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale. Del resto, il processo di integrazione economica in atto tra i Paesi di quell'area aprirà alle imprese italiane la possibilità di servire non solo il mercato nicaraguense, ma anche quello subregionale istmico e caraibico. Va inoltre osservato che questo tipo di accordi viene sollecitato anche dall'ente per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), proprio per le facilitazioni che ne derivano sul piano delle operazioni assicurative.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

6 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

30 novembre 2005

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con la seguente osservazione: si invita la Commissione di merito a voler controllare la compatibilità – agli effetti della concreta attuabilità dello strumento internazionale – delle disposizioni contenute nell’articolo quinto e, in particolare, nei commi 1, 3 e 6 dello stesso, con le vigenti disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

30 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che alla copertura di eventuali oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all'articolo IV dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e che alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui agli articoli IX e X dell'Accordo, compresa la costituzione del Tribunale arbitrale ivi richiamato, si provveda nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, pare di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

